



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 2 del 31 gennaio 2006

Compenso aggiuntivo per i decreti di inammissibilità del ricorso ex art. 27 del decreto legislativo n. 546/92.

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali, UAR, Reparto III, Coordinamento e Supporto alle Commissioni tributarie, con nota n. 23795 del 14.04.2005, ha posto a questo Consiglio di Presidenza il quesito in merito all'attribuzione del compenso aggiuntivo, di cui all'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 545/1992, nell'ipotesi di provvedimenti presidenziali di definizione del procedimento per inammissibilità del ricorso, ex art. 27 del D. Lgs. 546/1992, nei seguenti casi:

1. quando il contribuente inoltra il ricorso all'ufficio finanziario senza, poi, effettuare il deposito in segreteria, in difformità di quanto previsto dall'art. 22 dello stesso decreto;
2. quando il ricorso viene solo depositato presso la Commissione tributaria, senza la preventiva notifica, consegna o spedizione del ricorso stesso all'ufficio o all'ente impositore.

1. Per quanto attiene alla prima fattispecie, questo Consiglio, già nella seduta del 13 luglio 2004, con delibera n. 8219/2004 CDP/VIII, ha espresso il proprio parere, deliberando che non vi sono ragioni per escludere il diritto al citato compenso aggiuntivo in presenza di detta ipotesi.

Tale interpretazione risulta conforme alla normativa processuale di settore. Infatti, l'art. 20 del D. Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16, il quale ultimo rimanda, a sua volta, agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile in tema di notificazione.

Pertanto, il rapporto processuale sorge, indipendentemente dal deposito in commissione a norma dell'art. 22, stesso provvedimento, proprio all'atto della notifica, consegna o spedizione del ricorso all'organo che ha emesso l'atto impugnato.

Quindi il ricorso, una volta proposto con le modalità sopraindicate, è giuridicamente esistente ed il decreto presidenziale d'inammissibilità per mancato deposito definisce il giudizio ed è assoggettabile al compenso aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 545/1992.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tale orientamento risulta confermato dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza 2 luglio 2004, n.12154, ha chiarito che *“con la notifica dell’atto di citazione o dell’appello il rapporto processuale tra le parti è costituito”* e il successivo deposito degli atti presso la segreteria della Commissione tributaria non fa altro che perfezionare il rapporto nei confronti del giudice, il quale in mancanza di tale adempimento non può affermare che l’azione non sia stata esercitata e che il procedimento sia nullo o addirittura giuridicamente inesistente.

2. Per quanto attiene alla seconda fattispecie, il Dipartimento, tenendo conto della citata sentenza della Suprema Corte, ritiene che la mancata effettuazione, nelle forme di legge, della notifica alla controparte possa far considerare il ricorso giuridicamente inesistente, non essendosi mai costituito rapporto processuale e cita un’altra pronuncia della stessa Corte (sentenza n. 7814 del 19/5/03), in cui si afferma che la mancata notifica all’Ufficio tributario del ricorso, semplicemente presentato alla Commissione adita, non costituisce il contraddittorio e che in tal caso, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 546/1992, l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio, con la conseguente definitività dell’atto impugnato. In tale stessa fattispecie è del parere che nessun compenso sia dovuto.

Di diverso avviso è, invece, questo Consiglio, il quale ritiene che si debbano distinguere le condizioni di ammissibilità del ricorso dalle condizioni che impongono al giudice di provvedere con un atto giurisdizionale (decreto, sentenza o ordinanza che sia). Atto giurisdizionale da cui consegue la applicabilità del compenso.

La necessità di una pronuncia giudiziaria nasce, cioè, con la sottoposizione al giudice di un documento qualificabile come ricorso; la preventiva notifica alla controparte dell’atto introduttivo costituisce solo, nella maggior parte delle procedure, un requisito di ammissibilità. Ma la inammissibilità deve pur sempre essere dichiarata dal giudice (con gli effetti preclusivi previsti dalla legge) e la pronuncia del giudice di inammissibilità per mancata notifica presuppone la esistenza di un ricorso (si veda la sentenza 21726 del 9 novembre 2005 con cui la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità di un ricorso *“non notificato ad alcuno”*).

D’altronde non esiste alcun criterio che consenta di distinguere le ipotesi di mancata notifica da quelle in cui la notifica è da ritenersi giuridicamente inesistente (ad esempio perché eseguita ad ufficio non legittimato). E dunque, logicamente, si dovrebbe escludere la necessità di un provvedimento (e la applicabilità del compenso) in caso di notifica materialmente eseguita ma inesistente.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ritiene quindi il Consiglio che anche il provvedimento con cui viene dichiarata la inammissibilità del ricorso per la mancata notifica definisca comunque un ricorso agli effetti del 2° comma dell'art. 13 del D. Lgs. 545/1992.

Ipotesi diversa è quella in cui l'atto sottoposto al giudice non possa essere qualificato come "ricorso": ad esempio costituisca una lamentela di carattere generico non puntualizzabile su uno specifico rapporto tributario.

Si invitano, pertanto, i Signori Presidenti di commissione a voler porre in essere quanto disposto nella presente risoluzione, al fine di provvedere ad un'uniformità di comportamento nell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92, nonché al Dipartimento per le Politiche Fiscali ed ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI

SdB